



COMUNE DI SALA BIELLESE

Provincia di Biella

Tel. 015 2551118

Via Umberto I n. 2 – Cap 13884
E-mail: rag.sala@ptb.provincia.biella.it

CF 81003810025
P.IVA 00379180029

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.11.2022

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Finalità

L'Amministrazione comunale di Sala Biellese, in attuazione ai principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse economiche previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazione di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti e associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m., assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse finanziarie erogando contributi a sostegno di iniziative proposte da associazioni che perseguono finalità di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo, sportivo, e di interesse generale.

Art. 2 – Interventi del Comune

Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- assegnazione di contributi finanziari
- concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- prestazione di un servizio o di un'attività comunale economicamente valutabile;
- altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Possono aderire a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Sala Biellese o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune e che agiscono quali:

- enti pubblici;
- associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- associazioni non riconosciute e i comitati;
- soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbia ottenuto dal Comune di Sala Biellese il patrocinio.

E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici.

CAPO II – CONCESSIONE CONTRIBUTI

Art. 4 – Settori di intervento

Il Comune di Sala Biellese, per le finalità di cui all'art. 1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- culturali, educativi e sociali
- sportivi, ricreativi e del tempo libero
- promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio
- protezione civile e manutenzione del territorio
- tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali
- sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità
- attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive
- convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali
- tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità

Art. 5 – Modalità di erogazione contributi e benefici economici

Il Comune di Sala Biellese opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.

Il comune può impegnarsi a erogare contributi su più annualità, vincolati alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.

Possono essere richiesti contributi sia per singole attività che per l'attività svolta nel corso dell'anno.

Il singolo soggetto, nell'anno solare potrà richiedere un contributo per l'attività svolta ed eventuali contributi per singole iniziative.

Fatti salvi i termini ultimi previsti dai successivi art. 6 e 7 la giunta comunale, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi, stabilendo modalità e disciplina di presentazione delle richieste e dell'accoglimento delle domande di contributo.

Art. 6 – Modalità di richiesta contributi per le singole iniziative

Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc...) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda almeno 30 giorni prima rispetto alla data di

inizio dell'iniziativa stessa, e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno in cui si devono svolgere le iniziative.

Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA
- motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione
- previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo
- impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare relativo rendiconto
- indicazione delle altre eventuali analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (ed eventuale loro esito)
- impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Sala Biellese"
- copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune, per Associazioni ed Enti non del Comune di Sala Biellese;

Il contributo potrà coprire fino alla concorrenza di un massimo del 70% delle spese complessive previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa. Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.

Art. 7 - Procedura di richiesta contributi per attività e progetti

I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda entro il 31 marzo di ogni anno.

Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto nei casi specificatamente motivati. Le stesse verranno prese in considerazione, secondariamente alle istanze pervenute entro i termini di cui al comma 1 e tenuto conto dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta da legale rappresentante e deve contenere:

- denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA
- motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta e ai progetti
- bilancio consuntivo dell'anno precedente
- indicazione delle altre eventuali analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (ed eventuale loro esito)

- impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Sala Biellese"
- copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune, per Associazioni ed Enti non del Comune di Sala Biellese;

Art. 8 – Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il comune può concorrere alla realizzazione di iniziative e attività anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale secondo il presente articolo e con le modalità, per quanto compatibili, previste da altri regolamenti comunali vigenti in materia.

Il comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti. Inoltre, nel provvedimento di concessione deve essere quantificato il valore economico d'uso del bene in oggetto stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 9 – Procedura di concessione dei contributi – Assegnazione

Le domande di contributo sono esaminate dalla Giunta Comunale che dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la giunta comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti). In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni la giunta comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute, anche in considerazione della particolarità dell'iniziativa.

Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione di contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato la richiesta, motivando l'esito della stessa. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della stessa.

Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione ed erogazione provvede direttamente con proprio atto il responsabile del servizio competente.

Art. 10 – Procedura di erogazione dei contributi – rendicontazione

In caso di contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art. 6 a conclusione delle attività per le quali sono stati richiesti, e comunque non oltre i 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari di contributo sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto.

I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi per attività e progetti, richiesti ai sensi dell'art. 7 sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo all'amministrazione comunale una relazione sull'attività effettuata.

Nel caso in cui le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate e il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di 30 giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.

La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Qualora il comune di Sala Biellese risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Art. 11 - Contributi esclusi

Oltre a quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina i contributi economici che l'amministrazione comunale assegna annualmente a quegli enti che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali, il comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al comune.

Le norme del presente articolo non si applicano per i contributi che l'amministrazione comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

CAPO 3 - PATROCINIO COMUNALE

Art. 12 - Soggetti beneficiari e criteri

La Giunta Comunale può concedere il patrocinio comunale ai soggetti di cui all'art. 3 nel caso in cui:

- si contribuiscano alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza Sala Biellese se favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
- si promuove attività agricole, forestali, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
- sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
- risponda alle linee programmatiche dell'amministrazione comunale;
- sia legata alle tradizioni locali;

- abbia carattere nazionali o internazionali;
- sia organizzata con la collaborazione di istituti di ricerca o di studio o di organismi culturali e sportivi;

Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere:

- partitiche o sindacali
- lucrative
- palesemente non coincidenti con finalità del comune
- risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione

Art. 13 - Forme di patrocinio comunale

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'amministrazione comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:

- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati all'amministrazione
- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e modi indicati dall'amministrazione
- l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

In particolare per quanto concerne la concessione di contributi economici, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

La concessione del patrocinio è atto autonomo rispetto alle altre forme di concessione contributi, sovvenzioni, sussidi, ecc ...

Art. 14 - Procedure per la concessione di patrocini

Per ottenere il patrocinio, l'associazione, l'ente, ecc... dovrà inoltrare (almeno 30 giorni prima dell'evento), domanda scritta al comune allegando il programma dettagliato e ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri enti pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor.

Delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.

L'Amministrazione comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito.

Art. 15 - Materiale pubblicitario e stemma comunale

Con la concessione del patrocinio gli organizzatori delle manifestazioni acquisiscono il diritto di farne menzione in tutti gli stampati e di fregiare i medesimi con lo stemma del comune e l'indicazione "Comune di Sala Biellese ", limitatamente al periodo della manifestazione.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Albo beneficiari di provvidenze di natura economica

Il comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) a cura dei servizi finanziari.

Il comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 17 – Rapporti e responsabilità – esclusioni

Il comune di Sala Biellese resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento di attività e iniziative.

Il comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Sono escluse dal contributo del comune le spese per uso di materiali, attrezzature e impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 18 – Norme finali e transitorie

Il presente regolamento può essere derogato in caso di specifici interventi individuati dalla Giunta Comunale e motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibili, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso regolamento.

Per le istanze di contributo pervenute antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta Comunale è autorizzata a concedere i contributi nella misura che ritiene più opportuna, tenendo conto degli stanziamenti sul bilancio di previsione in corso.

Sono fatti salvi tutti i contratti già in essere alla data di approvazione del presente Regolamento.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.